



OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO finalizzato alla formazione dei referenti delle Sezioni Locali (Ordini Provinciali)






Obiettivi dell'ONSAI

- a) Verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria sull'intero territorio nazionale.**
- b) Alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati, affinché venga attivato, dall'Ordine competente per territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato al superamento delle problematiche rilevate.**
- c) Offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l'opportunità di partecipare alle diverse procedure di affidamento.**
- d) Fornire alle Stazioni Appaltanti un supporto rapido ed efficace, per la stesura dei disciplinari di gara.**
- e) Redigere un Report annuale, al fine di monitorare le criticità rilevate e di suggerire al CNAPPC le azioni da porre in essere per il loro superamento**

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



n.220 articoli - n.25 allegati

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



[Accessibilità](#) | [FAQ](#) | [Comunica con l'Autorità](#) | [Mappa del sito](#) | [Dove Siamo](#) | [Privacy](#) |

Cerca
Motore di ricerca Atti e Massime

[Autorità](#)

[Servizi](#)

[Attività](#)

[Comunicazione](#)

[Amministrazione Trasparente](#)

[Regolazione contratti](#)

■ [Home](#) » [Attività](#) » [Albo delle deliberazioni del Consiglio](#) » [Atto](#)

Normativa di Settore

Piano di riordino

Atti del Presidente

Albo delle deliberazioni del Consiglio

Delibere

Determinazioni

Pareri sulla Normativa

Pareri di Precontenzioso

Raccomandazioni vincolanti e non vincolanti

Segnalazioni al Governo e al Parlamento

Deliberazioni ex. AVCP fino al 23/06/2014

Misure sanzionatorie

Archiviazioni

Regolazione contratti

Anticorruzione

Trasparenza

Massimario

Consultazioni on line

Regolamenti

Relazioni internazionali

Bando Tipo numero 1 del 22 novembre 2017

Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

Materia: anticorruzione

L'Autorità, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Il Disciplinare è corredato di una nota illustrativa che espone le scelte effettuate sui singoli istituti nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli *stakeholders*.

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell'utilizzo del bando-tipo inviando un'apposita comunicazione all'indirizzo mail vir@anticorruzione.it.

L'Autorità terrà conto di tali segnalazioni per l'aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso.

Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

- [Bando tipo n. 1/2017 - formato word](#)
- [Bando tipo n. 1/2017 - formato pdf](#)
- [Nota illustrativa](#)
- [Relazione AIR](#)
- [Consultazione on line del 5 luglio 2017](#)

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)**

Art. 131. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Vanno distinti:

CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 163/2006 (Procedure indette prima del 19 aprile 2016)


CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 ANTE CORRETTIVO (Procedure indette dal 19 aprile 2016)

CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 POST CORRETTIVO (Procedure indette dall'entrata in vigore del correttivo)

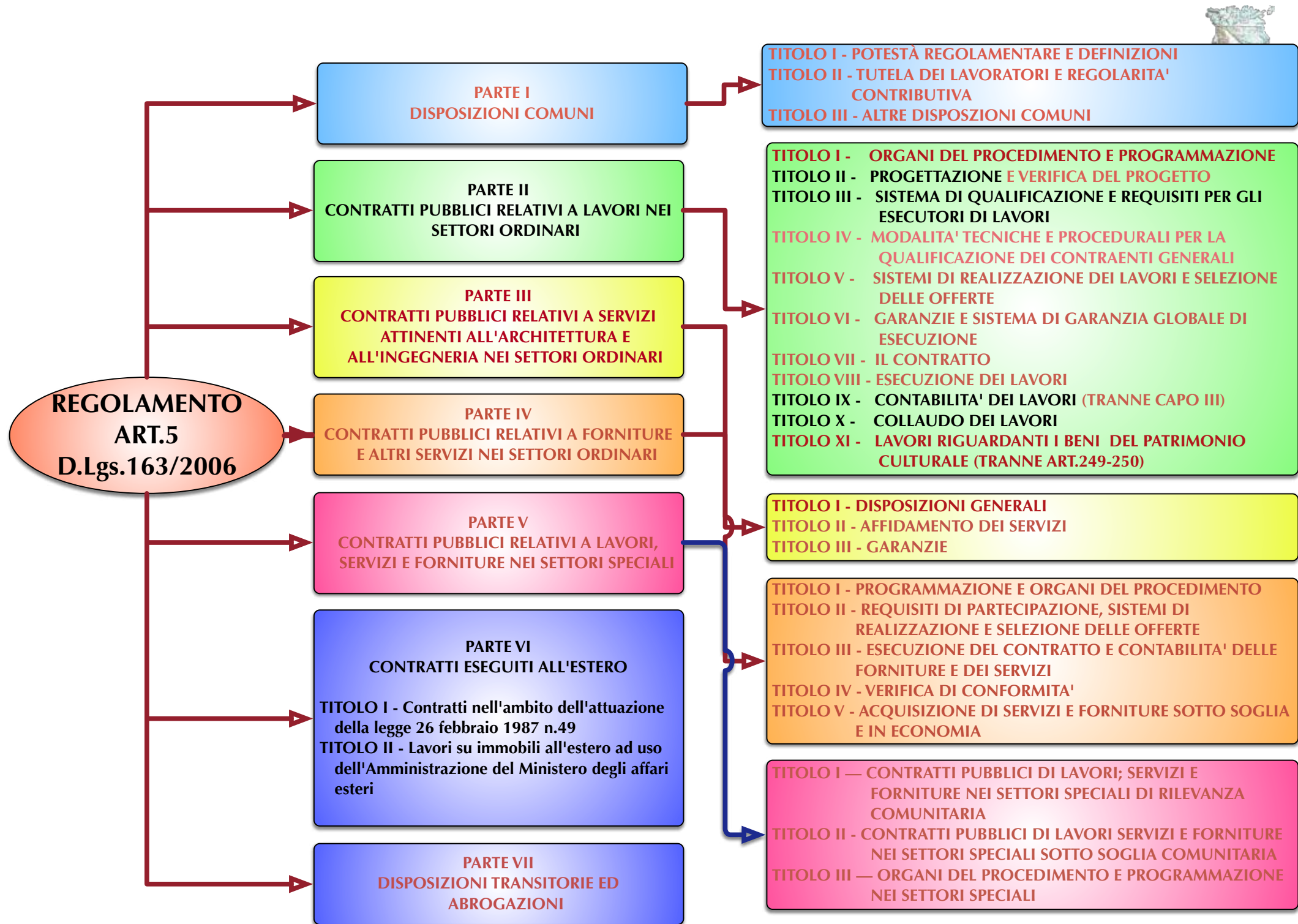
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



**114.511 termini (contro i 103.617
del Dlgs. 163/2006)**



n.220 articoli - n.25 allegati





Norme ancora vigenti fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016
(Gli articoli non citati sono soppressi dal 19 aprile 2016)

- ➔ **articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);**
- ➔ **articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);**
- ➔ **articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);**
- ➔ **articoli da 215 a 238 (collaudo);**
- ➔ **articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)**



**Norme soppresse del regolamento
che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔Art. 105 - Lavori di manutenzione**
- ➔Art. 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici**
- ➔Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali**
- ➔Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare**
- ➔Art. 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente**



**Norme soppresse del regolamento
che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto**
- ➔Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti**
- ➔Art. 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario**
- ➔Art. 140 - Anticipazione**
- ➔Art. 141 - Pagamenti in acconto**
- ➔Art. 142 - Ritardato pagamento**
- ➔Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo**
- ➔Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento**
- ➔Art. 145 - Penali e premio di accelerazione**
- ➔Art. 146 - Inadempimento dell'esecutore**



Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati

- ➔ **Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio**
- ➔ **Art. 153 - Giorno e termine per la consegna**
- ➔ **Art. 154 - Processo verbale di consegna**
- ➔ **Art. 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna**
- ➔ **Art. 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro**
- ➔ **Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori**
- ➔ **Art. 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto**
- ➔ **Art. 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore**
- ➔ **Art. 165 - Sinistri alle persone e danni**
- ➔ **Art. 166 - Danni cagionati da forza maggiore**
- ➔ **Art. 167 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**



**Norme soppresse del regolamento
che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔ **Art. 170 - Subappalto e cottimo**
- ➔ **Art. 175 - Lavori d'urgenza**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** **STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE E PUBBLICATI**

- 1.d.m. 24.5.2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture;
d.m. 11.1.2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;
d.m. 15.2.2017 CAM da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade;**
- 2.d.m. 17.6.2016 sui corrispettivi per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;**
- 3.d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia**
- 4.Linee guide dell'ANAC n. 3/2016 sul RUP;**
- 5.Linee guide dell'ANAC n. 4/2016 in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;**
- 6.Linee guide dell'ANAC n. 5/2016, relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e all'iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;**
- 7.Linee guide dell'ANAC n. 6/2016 sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), codice**



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** **STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE E PUBBLICATI**


- 1.d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 n. 248 sulle opere superspecialistiche ex art. 89, c. 11;**
- 2.d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 (in GURI 25.1.2017), recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 codice";**
- 3.d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 n. 263 (in GURI 13.2.2017), recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee", ex art. 24, c. 2 e 5, codice;**
- 4.Linee guida dell'ANAC n. 7/2017 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.**
- 5. il d.m. del Ministro dei beni culturali e ambientali 22 agosto 2017, n. 154 recante il Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al d. lgs. n. 50 del 2016**




Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** **STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE IN ITINERE**


- 1. Linea guida dell'ANAC (su monitoraggio PPPC),**
- 2. Linea guida del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione del contratto);**
- 3. il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui livelli della progettazione ex art. 23;**
- 4. il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui contenuti degli atti di programmazione di lavori, servizi e forniture ex art. 21;**
- 5. il d.m. del Ministro dello sviluppo economico sul servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;**
- 6. il d.m. del Ministro degli affari esteri recante le direttive generali per i contratti all'estero.**

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC






OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC




FASI DEL CICLO DELL'APPALTO DI UN LAVORO PUBBLICO





L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE



- I tre livelli di progettazione sono da considerarsi quali “**successivi approfondimenti tecnici**” (D.Lgs.50/2016, art. 23, comma 1) che “**costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità**” (DPR 207/2010, art. 15, comma 2).
- Il progetto, influenza:
 - il contenuto del bando di gara
 - la qualificazione dei concorrenti
 - i requisiti da richiedere ai soggetti affidatari dei servizi di ingegneria
 - i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
 - i sistemi di scelta del contraente
 - i criteri di aggiudicazione
 - la composizione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici
 - le varianti
 - il contenzioso nella fase esecutiva
 - i piani di sicurezza ed il subappalto.

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



EQUIPOLLENZA TRA FASI PREVENTIVA E CONSUNTIVA

SEDE PREVENTIVA



SEDE CONSUNTIVA

PROGETTO



CANTIERE

COMPUTO
METRICO



LIBRETTO DELLE MISURE

COMPUTO
METRICO
ESTIMATIVO



REGISTRO DI CONTABILITA'



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. [...]



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. NUOVO CODICE

**(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi)**

13. [...] Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI


Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

**Art.6 Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti in consultazione
(Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per
l'edilizia e le infrastrutture)**


1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:

- a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;**
- b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;**
- c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;**
- d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;**
- e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;**
- f) per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.**


OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC





Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.**



Un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, definirà i nuovi contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

Fino all'adozione di tale decreto rivivrà l'applicazione delle disposizioni in materia di progettazione contenute nella parte II, titolo II, capo I del DPR 207/2010 (articoli da 14 a 43) nella generalità dei casi e titolo XI, capi I e II, del medesimo decreto (articoli da 239 a 248) per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

- è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; **deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;** indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, **calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.**

I NUOVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Il progetto definitivo

- Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;
- contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo

- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
- deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
- Costituisce di regola il livello di progettazione richiesto per gli appalti relativi ai lavori



Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

- è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, **idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche**, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; **deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;** indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, **calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3**, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.



Il progetto definitivo

- Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;
- contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la definizione dei costi di realizzazione attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 27.

(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

- 5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.**



Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo

- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
- deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
- Costituisce di regola il livello di progettazione richiesto per gli appalti relativi ai lavori



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI


Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

Art. 32. CODICE (Fasi delle procedure di affidamento)

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

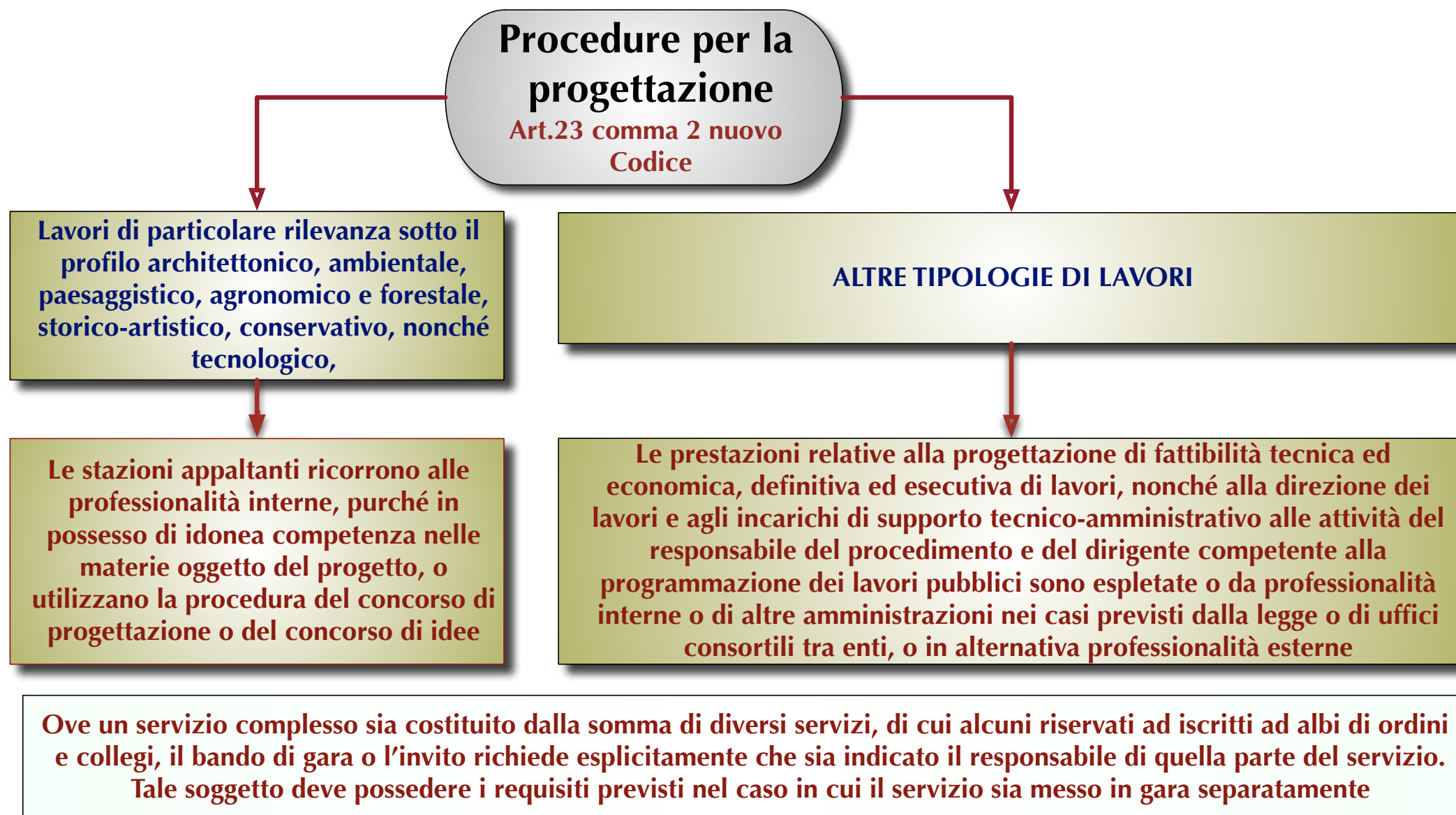


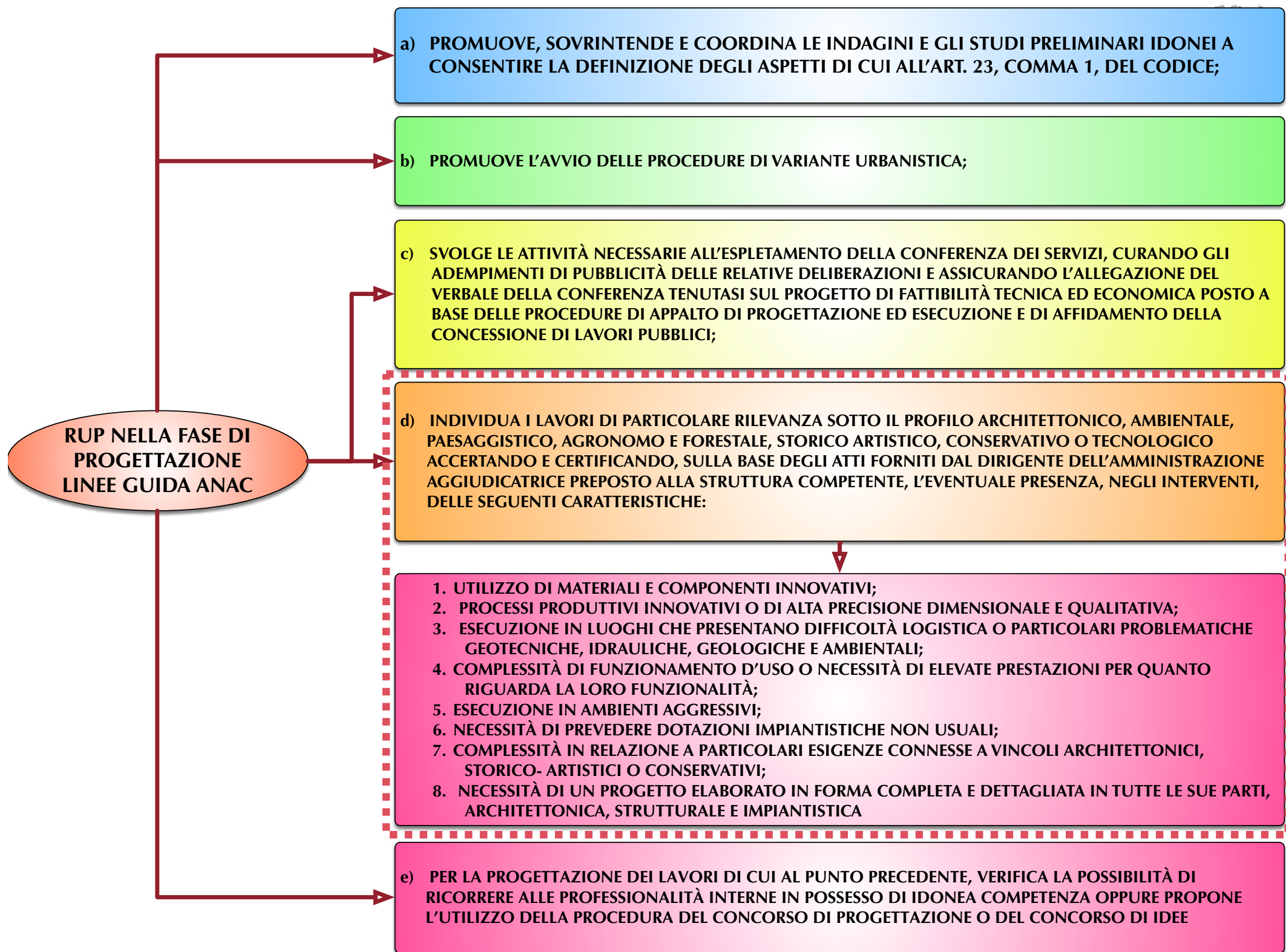
L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE



Art. 23, CODICE: “2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, **le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.**

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC





OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



PRESUPPOSTI PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA (S.I.A.) NORMATIVA PRECEDENTE

Esteralizzazione dei servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria

NEL SISTEMA PREVIGENTE:

dovevano essere accertati e certificati
dal responsabile del procedimento



Art. 90-6°c D. Lgs 163/2006:

1.difficoltà organizzative dell'Ente committente:

- a) carenza in organico di personale avente competenza professionale;
- b) difficoltà nel rispetto tempi della programmazione lavori;
- c) difficoltà nello svolgere i compiti di istituto;

2.caratteristiche intrinseche dei lavori:

- d) siano lavori di particolare rilevanza architettonica o ambientale, agronomica forestale, artistico nonché tecnologico ; (art 90-6 c. Codice – art. 252-3c. REG)
- e) progetti integrali.



**AFFIDAMENTO
ESTERNO**

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



Nel nuovo sistema normativo del D. Lgs n. 50/2016

TALE LIMITAZIONE NON ESISTE PIU'

unico vincolo

(art. 23 comma 2)

per la progettazione di **lavori** di
PARTICOLARE RILEVANZA sotto profilo **ARCHITETTONICO O AMBIENTALE, AGRONOMICO-
FORESTALE, ARTISTICO CONSERVATIVO NONCHÉ TECNOLOGICO**

le stazioni appaltanti ricorrono

- a) - **progettazione interna se in possesso di idonea competenza;** oppure
- b) - **alla procedura del concorso di idee o di progettazione.**

N.B. - TUTTAVIA SIA L'ANAC CHE IL CONSIGLIO DI STATO NEL RELATIVO PARERE SULLE LINEE GUIDA RITENGONO CHE L'ART.23, COMMA 2 NON E' DA INTERPRETARE COME ALTERNATIVA NELLA LIBERA SCELTA DELLA STAZIONE APPALTANTE MA CHE L'OPZIONE "ESTERNA" E' SUBORDINATA ALLA PRESENZA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DI IDONEE COMPETENZE NELLE MATERIE OGGETTO DEL PROGETTO.

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



QUALI SONO I SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ALL'ARCHITETTURA SECONDO IL NUOVO CODICE ?

quelli rientranti nella nomenclatura :

☆ CPC 867.1,2,3;


**☆ CPV (vocabolario comune appalti) da 71000000-8 a 71900000-7 e
79994000-8**

**L'art. 24-1°c., l'art. 31-8°c. e l'art. 157 del D. Lgs n. 50/2016
(Codice degli Appalti); e le Linee Guida ANAC n. 1 del
14-09-2016;**

specificano:

- 1. REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' T.E.-DEFINITIVO ED ESECUTIVO;**
- 2. REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;**
- 3. DIREZIONE LAVORI;**
- 4. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;**
- 5. PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P.;**
- 6. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO;**
- 7. COLLAUDO STATICO; (Det. AVCP n. 02/2009 - n. 05/2010)**
- 8. SERVIZI ACCESSORI ALLA PROGETTAZIONE O ALLA DIREZIONE LAVORI. (indagini
geologiche, geotecniche, sismiche, analisi di laboratorio, prove di carico, controlli, modelli
QTE etc.)**

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC





N.B.

L'articolo 157, comma 3 del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione collaudo, etc.... "per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto."

**D.Lgs.
50/2016
ART.157
dopo il
correttivo**

**CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI
A SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI
ORDINARI**

**D'IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 209.000 €**

**Settori Ordinari
Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice
(Art.157, c.1)**

**Settori Speciali
Parte II, Titolo VI del codice**

**D'IMPORTO
≥ 100.000 € e < 209.000 €**


**Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice
(Art.157, c.2)**

**D'IMPORTO
≥ 40.000 € e < 100.000 €**

Possono essere affidati a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. (Art.157, c.2)

D'IMPORTO **PARI
INFERIORE A 40.000 €**

**Possono essere affidati in via diretta
(Art.31, c.8, 1° periodo)**



OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”

I. Inquadramento normativo

II. Principi generali

- 1. Modalità di affidamento**
- 2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta**
- 3. Divieto subappalto relazione geologica**
- 4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative**
- 5. Distinzione progettazione ed esecuzione**

III. Indicazioni operative

- 1. Operazioni preliminari**
- 2. Determinazione del Corrispettivo**
- 2. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti**
- 3. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta**
- 4. Attività di supporto alla progettazione**

IV. Affidamenti

- 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000**
- 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro .**
 - 2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria**
 - 2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria**
 - 2.2.1 Riferimenti normativi**
 - 2.2.2 Requisiti di partecipazione**
 - 2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili**



Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

V. Classi, categorie e tariffe professionali

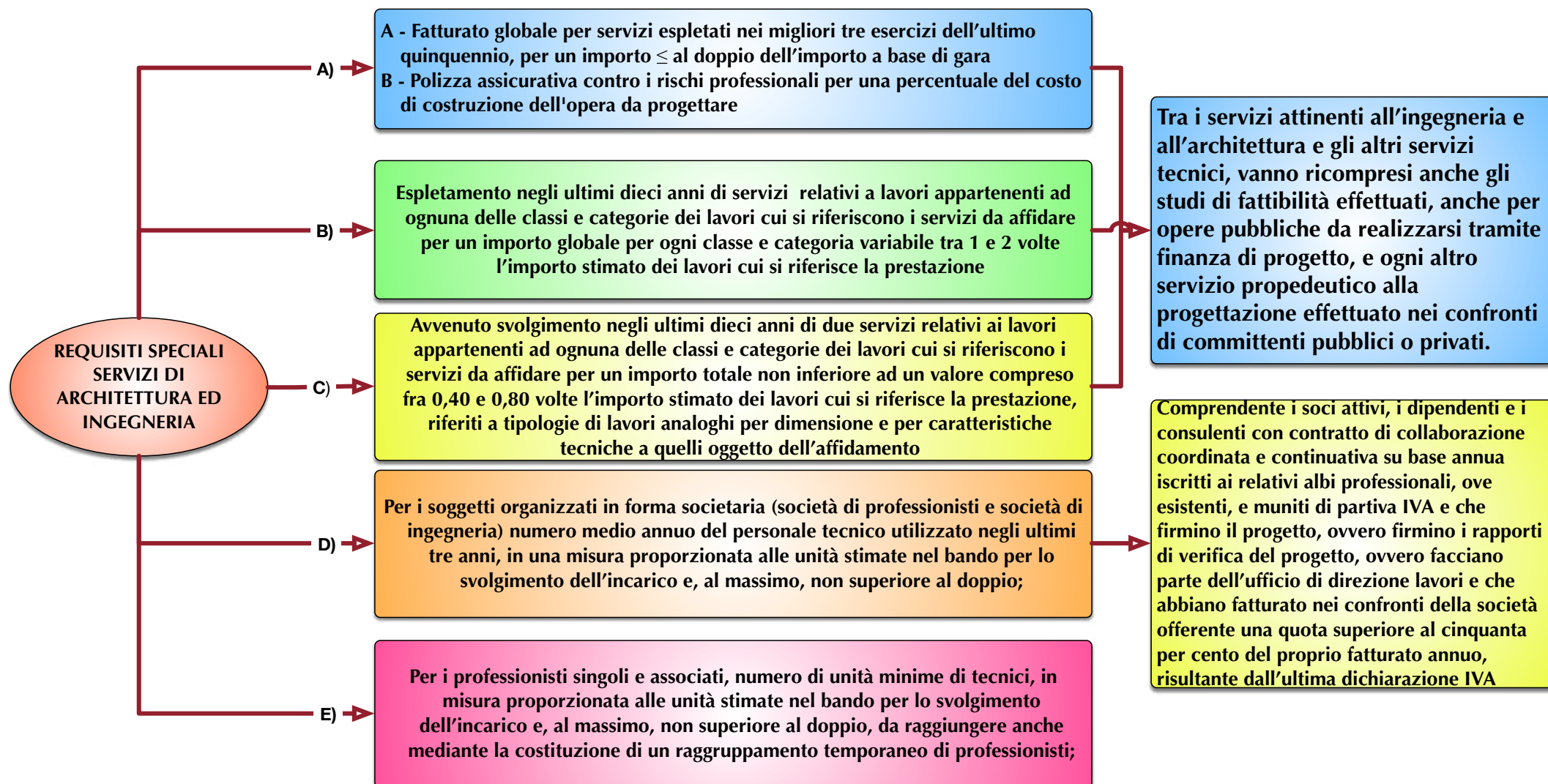
VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

- 1. Elementi di valutazione**
- 2. Criteri motivazionali**

VII. Verifica e validazione della progettazione .

- 1. Contenuto e Soggetti**
- 2. Affidamento esterno e procedure**

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC





GARANZIA PROVVISORIA

Art. 93.

(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto ministeriale 17 giugno 2016

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto ministeriale 17 giugno 2016


Art. 1.
Oggetto e finalità


- 1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».**
- 2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.**
- 3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.**
- 4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO I 40.000 €



AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA I 40.000 € A 150.000 € PER I LAVORI O ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER SERVIZI E FORNITURE PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECON. (ART.36 COMMA 2 LETT.B)







LIMITI DELL'AVVALIMENTO

**Il problema dell'avvalimento nei criteri di valutazione (offerta tecnica)
(C.d.S. sez.VI 18/9/2009 n. 5626)**

- **NON PUO' UTILIZZARSI L'AVVALIMENTO DI REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA**
- **E' corretto l'operato del seggio di gara, laddove questo, constatato che l'avvalente possedeva ex se tutti i requisiti partecipativi, ha escluso (in quanto contrario alla ratio dell'istituto in oggetto) che si potesse ricorrere all'avvalimento per giovarsene sotto il profilo dell'incremento del punteggio concernente il merito tecnico.**



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG:

Ordine che compila la check-list:

L'Ordine compilante è competente per territorio?

SI

NO

N.B La scheda introdotta da un Ordine diverso, viene trasmessa automaticamente all'Ordine competente, che è l'unico soggetto abilitato ad introdurre modifiche.

Stazione appaltante:

RUP:

Recapiti RUP (mail/fax, ecc.):

Oggetto del bando:

Importo stimato del Servizio in affidamento:

Procedura di affidamento:

Termine per presentazione offerta:

Criterio affidamento:

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PRESSO IL CNAPPC



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

**OSSERVATORIO NAZIONALE
SUI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

CONFERENZA NAZIONALE
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CHECK- LIST FORMATO ESTESO

1) **NON** è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2),).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che *"...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..."*.

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*.



Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.23, comma 14 e 15

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo III Punti 2.1 e 2.2 (come modificata dalla delibera del 16 novembre 2016)

2. Determinazione del Corrispettivo

«2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.»

2.2 - Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità delle prestazioni rese.

GIURISPRUDENZA

“Si sottolinea l'esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012”, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione” (Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016)”.



2) L'importo a base di gara del servizio **NON** è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto Parametri"

Sebbene l'art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell'importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, renda facoltativo, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto "decreto parametri" (oggi il DM 17/06/2016), l'ANAC, con le Linee Guida n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2), ha precisato che:

2.1 "...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..."

2.2 "Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."

Note: In ogni caso, al fine di stabilire le modalità di affidamento dei servizi, occorre confrontare il corrispettivo calcolato dalla stazione appaltante con le soglie stabilite dall'articolo 35, comma 1(lett. b,c) e dall'articolo 157 comma 2 del Codice. L'eventuale discostamento del corrispettivo, calcolato con metodi alternativi dalle stazioni appaltanti, rispetto all'importo derivante dall'applicazione del cosiddetto "decreto parametri", è sintomatico di possibili distorsioni del mercato e va segnalato.

**Decreto Legislativo n. 50/2016 Art.24, comma 8**

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Linee Guida/Orientamenti ANAC/AVCP**Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punti 2.1 e 2.2****2. Determinazione del Corrispettivo**

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, fino a quando, in attuazione del disposto di cui all'art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.



GIURISPRUDENZA

Si sottolinea l'esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012", al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione"(Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016).

Appare logico e ragionevole osservare che la mancata applicazione dell'art.9 della L.27/2012, come integrato dall'art.5 della L.134/2012, e dal DM Giustizia del 17.6.2016 produce, di fatto, il grave rischio che la stazione appaltante, sottostimando l'importo da porre a base di gara, determini gravi carenze di trasparenza e di legalità, in quanto la stima errata del corrispettivo, oltre a produrre vantaggi per la Stazione appaltante e danno ai professionisti che partecipano alla procedura, può determinare la scelta di una procedura di affidamento errata.

Il Consiglio di Stato, che con il parere 1767/2016 della Commissione Speciale ha testualmente sancito che *"Condivisibile è invece l'indicazione volta a riportare nella documentazione di gara «il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi» (§ 3.2), formulata in dichiarata elevazione degli standard di trasparenza"*.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva, deve adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (cfr. Corte di Giustizia CE sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).



3) **NON** sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016, l'ANAC precisa che: *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida".*



D.M. 17 giugno 2016

(vedi testo integrale)

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punto 3

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo V

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.



Giurisprudenza

L'erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell'appalto; ne deriva che i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non abbiano potuto partecipare alla procedura di gara, in violazione del principio di concorrenza in materia di contratti pubblici e, dall'altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell'opere. (Principi enucleabili dalle sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357)



4) **NON** è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara

Ferma restando la facoltà di fare ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 co. 2 lettera a) e dell'art. 157 co.2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: **affidamento diretto**
- Importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro: **procedura negoziata**
- Importo pari o sup. a 100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€ 209.000): **procedura aperta o ristretta**
- Importo pari o superiore a 209.000 euro: **procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice**

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 36 co. 2 lett. a)

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 157 comma 2

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61;



5) Gli Operatori Economici **NON** sono stati scelti a seguito di una regolare indagine di mercato o in seno ad un elenco precostituito

Ai sensi dell'art.157 comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione e collaudo dei lavori, di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Gli operatori da invitare, in adempimento all'art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

L'avviso per la costituzione dell'elenco o per l'attivazione di un'indagine di mercato deve essere redatto e pubblicato nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia comunitaria, approvate con delibera n. 1097/2016 (Capitolo 4 - paragrafo 4.1). Inoltre, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Cap. IV punti 1.1 e 1.2), tale avviso deve essere inviato, a cura delle stazioni appaltanti, agli Ordini professionali, nazionali e territoriali.



Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.157, comma 2

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.36 comma 2, lett. b)

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ... L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



6) Nel caso del criterio del “minor prezzo”, **NON** è previsto lo scarto automatico dell’offerta anomala (consentito solo con la presenza di almeno 10 offerte valide)

L’art.97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire nel bando (o nell’invito, per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) **lo scarto automatico delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiori all’anomalia, individuata ai sensi del comma 2.** In tal caso, si non si applicano i commi 4 e 5 dello stesso articolo. La facoltà di procedere allo “scarto automatico” è tuttavia consentita solo nei casi in cui alla gara siano stati ammessi almeno dieci operatori economici. L’argomento è ripreso dalle Linee Guida n. 4 sui contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016, con le quali l’ANAC sottolinea che “... **In ogni caso, la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa...**” (Cap. 4 punto 4.2.6 lettera J).

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.97, comma 8

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.



7) Nel caso di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” (consentito per importi stimati sotto la soglia dei 40.000 €), **NON** è stata fornita adeguata motivazione

L'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 (criterio del minor prezzo) “... **ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta...**”. L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con delibera n. 1005/2016, Capitolo I- quadro normativo, dove viene ribadita la necessità che le stazioni appaltanti motivino il ricorso al criterio del minor prezzo, che sancisce di fatto una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 Art.95 commi 4 e 5

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.



8) Nelle procedure, **NON** sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori

L'art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che *“le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima de valore, taluni lavori, forniture e servizi”*. Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che *“... i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”*.

L'argomento è trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire *“la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità”*, si indica espressamente che *“vanno evitati riferimenti a principi di territorialità”*.

L'ANAC/AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, con delibera n. 40/2013, *“I principi di non discriminazione e parità di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale...”*



9) L'avviso **NON** è stato pubblicato nel rispetto dell'art. 72 del Codice

L'art.71 del D. Lgs.50/2016 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 comma 5, secondo periodo (ricorso ad avviso di preinformazione), e dall'art.63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Lo stesso articolo inoltre fa riferimento ai contenuti dei bandi, che devono essere in linea con le indicazioni fornite dall'Allegato XIV, parte I, lettera c) del D. Lgs 50/2016.

L'art.72 dello stesso D. Lgs.50/2016 stabilisce le regole per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, in relazione alle procedure a cui si riferiscono.

L'argomento è stato oggetto di una serie di pronunce dell'AVCP/ANAC (delibere n. 361/2002, n. 309/2007, n. 92/2012, n. 84/2016)



10) **NON** sono stati rispettati i termini per la presentazione delle offerte

L'art.79, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che *"... Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65."*

Sinteticamente tali termini sono:

- **Per la procedura aperta ordinaria:** pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando; (metà per sotto-soglia)
- **Per la procedura aperta/ristretta:** pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia);
- **Per la procedura negoziata/dialogo competitivo:** pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia)

Il tema è stato più volte trattato dall'AVCP, su casi specifici (Del. 92/2012; Parere Precontenzioso n. 179/2012).

Note: Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del D. Lgs. 50/2016 ed ai contenuti riepilogativi dell'Allegato A.1 alla presente check –list.

11) Il tempo per lo svolgimento del servizio **NON** è congruo, in relazione alle prestazioni richieste

La normativa vigente non affronta l'argomento, che viene tuttavia trattato dall'AVCP con la delibera n. 84/2011, con la quale si evidenzia che *"... Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione..."*

Norme di riferimento

La normativa vigente non tratta questo tema, lasciando ogni valutazione all'estensore del bando. L'argomento è stato tuttavia trattato dall'ANAC (vedi Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC)

Linee Guida/Orientamenti AVCP/ANAC

Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011

Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.6

1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.



12) Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, **NON** è stato fissato un limite massimo (20%)

A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D. Lgs. 50/2016 (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento del servizio è stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera 973/2016 (Capitolo VI punto 1.6): *“.... il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata...”*.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 95, comma 6 lettera g)

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: ...

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.



13) Nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione **NON è stata riservata all'Architetto**

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano “... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti...”. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che “...la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere...”.

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall'ANAC, con la determina n. 4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo IV punto 2.2.2.4).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico.



14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta **NON** è adeguatamente motivata

L'art.83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che ***"...La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara."*** Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016- Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, con il punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, l'ANAC chiarisce che: ***"Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."***

15) Se richiesto (a seguito di adeguata motivazione), il fatturato **NON** è contenuto entro il limite massimo del doppio dell'importo stimato del servizio in gara

L'art.83, comma 4 lettera a) del D. Lgs.50/2016 prescrive che, negli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria: ***"...le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto..."***

L'argomento viene ripreso ed approfondito dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo IV punto 2.2.2.1 lettera a), che estendono il requisito del fatturato ai ***"...migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara..."***



16) I requisiti di capacità tecnico-professionale **NON** si riferiscono ad un importo di lavori compreso tra 1 e 2 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria

I requisiti relativi alla capacità professionale, introdotti dall'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall'Allegato XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera b) del sopra citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti ***"...l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie..."***.

Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l'ANAC ha puntato sull'opzione offerta dall'Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilità di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza: ***"Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima..."***

Note: Per effetto di tale disposizione, le stazioni appaltanti, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, potrebbero richiedere il requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni.



17) L'importo dei due servizi di punta richiesti **NON** è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l'importo dei lavori, per ogni classe e categoria

I requisiti relativi alla capacità professionale, introdotti dall'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall'Allegato XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera c) del sopra citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti ***“...l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento...”***.

Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l'ANAC ha puntato sull'opzione offerta dall'Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilità di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza: ***“Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima...”***

Note: Per effetto di tale disposizione, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, le stazioni appaltanti potrebbero richiedere il requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni.



18) Con riferimento ai punti delle due precedenti domande, **NON** è stato correttamente applicato il principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri

L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che “...**gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera...**”. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: “**Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.**

(Per maggiori approfondimenti sul tema, vedi il testo esteso del paragrafo 1 ed i seguenti paragrafi 2 e 3 dello stesso Capitolo V.)



19) Se sono state richieste, le unità minime di personale **NON** sono congrue per lo svolgimento del servizio

L'art. 83 comma 6 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, tra i requisiti definiti dal comma 1, lettera c) (capacità tecnico-professionali) possono richiedere ai concorrenti il possesso di adeguate risorse umane. L'argomento è stato sviluppato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV paragrafo 2.2.2.1.

*In particolare, la lettera e) del sopra richiamato paragrafo 2.2.2.1, tenuto conto della specificità dei servizi di architettura e ingegneria, in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità, individua i seguenti requisiti: **e); per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti**”.*

Note: il requisito (facoltativo) sopra richiamato rischia di ridurre la concorrenza, se utilizzato in misura non proporzionata rispetto all'oggetto del servizio in affidamento



20) Nel bando di gara **NON** sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV)

L'Art.95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “...l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto...”.

L'argomento viene trattato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, che con il Capitolo VI - paragrafo 1.4, sottolineano che, nei documenti di gara, devono essere attribuiti i fattori ponderali, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato e facendo salva la possibilità di introdurre eventuali sub-elementi di valutazione o sub-punteggi.

L'ANAC riprende, ancora una volta, l'argomento con le Linee Guida n. 2, approvate con la deliberazione n.1005 del 21-9-2016 (Capitolo V) ***“Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.*”**



21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) **NON** sono conformi con quelli previsti dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) **Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): da 30 a 50
- b) **Metodologica** (modalità svolgimento prestazioni): da 30 a 50
- c) **Ribasso corrispettivi:** da 0 a 20
- d) **Riduzione tempo:** da 0 a 10
- e) **Criterio ambientale:** da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016, il cui testo è appresso integralmente riportato.



22) NON è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

Norme di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, comma 8

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.



23) La riparametrazione del punteggio **NON** è stata prevista (solo OEPV)

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI punto 1.7.2, negli affidamenti di S.A.I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono la ***"...riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità..."***.

Il tema della riparametrazione dei punteggi viene successivamente ripreso e sviluppato dall'ANAC, con le Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 (Capitolo III –capoverso 13e successivi). Per un maggiore approfondimento, si rinvia al testo integrale del suddetto stralcio del Capitolo III, appreso integralmente riportato.



24) **NON** è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n. 8). Per un maggiore approfondimento, si rinvia al testo integrale del suddetto stralcio del Capitolo IV, appresso integralmente riportato.



25) **NON** è stato rispettato il divieto di chiedere la garanzia provvisoria in caso di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

*L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che **"...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento..."***

L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 che, con il Capitolo II-paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il sopra citato paragrafo 4.1 conclude ricordando che non è invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva.



GRAZIE!